

Codice A1820C

D.D. 7 luglio 2020, n. 1738

**Foresta Regionale "La Benedicta" - Concessione di un fabbricato denominato Leverata II, con annessi terreni, in comune di Bosio (AL), ai Sigg. Merlo Luigi e Navone Nella Piera (codice beneficiario 283570), per uso residenziale e agricolo. Accertamento canone Euro 1.414,00 - Cap. 30195/20 - Accertamento indennizzo Euro 471,00 - Cap. 30200/20.**



**ATTO DD 1738/A1820C/2020**

**DEL 07/07/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** Foresta Regionale "La Benedicta" – Concessione di un fabbricato denominato Leverata II, con annessi terreni, in comune di Bosio (AL), ai Sigg. Merlo Luigi e Navone Nella Piera (codice beneficiario 283570), per uso residenziale e agricolo. Accertamento canone Euro 1.414,00 – Cap. 30195/20 - Accertamento indennizzo Euro 471,00 – Cap. 30200/20.

Vista la:

- nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si sancisce che a far data dal 03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015.

Premesso che:

- i Sigg. Merlo Luigi e Navone Nella Piera, con nota pervenuta il 12.02.2020, prot. n° 6241/A1820C, hanno inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di un fabbricato denominato Leverata II, con annessi terreni, facente parte della Foresta Regionale La Benedicta, in comune di Bosio (AL), con scadenza il 31.12.2019, distinto a catasto come segue:

foglio 40, particella 114, sub 2;

foglio 40 particella 114, sub 6 (parte, per una superficie di circa 106,5 m2);

foglio 40 particelle 8 – 9 – 10 – 17;

foglio 37 particelle 30 (parte, per una superficie di circa 00.90.94 ha) – 31 (parte per una superficie di circa 00.56.70 ha) - 32;

foglio 41 particella 36;

per uso residenziale e agricolo, per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione.

Dato atto che:

- i concessionari hanno presentato istanza oltre il termine previsto di 120 giorni antecedenti la naturale scadenza, si è provveduto ad istruire l'assegnazione in uso del bene regionale come nuova concessione, così come indicato dall'art. 14 del Regolamento regionale 3/R.

Premesso che:

- in data 13.02.2020, prot. n° 6426/A1820C, è stata inviata ai richiedenti la comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 14/2014, art. 15);
- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale":
- si è provveduto all'esame, in via preliminare, dell'istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 4, comma 1);
- tale istanza non necessitava della presentazione di un progetto definitivo del fabbricato richiesto, in quanto non oggetto di opere di manutenzione e/o ristrutturazione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);
- si è data notizia dell'istanza tramite le seguenti pubblicazioni, per la presentazione di eventuali domande concorrenti (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):

Albo pretorio del Comune di Bosio (AL), in data 13.02.2020, prot. n° 6428/A1820C;

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, in data 13.02.2020, prot. n° 6431/A1820C.

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alla domanda di concessione di cui sopra, non sono pervenute ulteriori istanze concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità;
- i concessionari hanno preso visione della bozza del disciplinare trasmesso con la nota del 06.04.2020, prot. n° 17346/A1820C, producendo l'attestazione di versamento del canone relativo al primo anno di concessione, per un importo di Euro 1.414,00 e dell'indennizzo una tantum per il periodo di occupazione del bene regionale in assenza di concessione, pari a Euro 471,00, complessivamente effettuati in data 27.04.2020;
- la cauzione prevista dall'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, stimata in Euro 707,00, è già stata versata dai concessionari in relazione ai contratti rep. n° 1107 del 10.09.2013 - Euro 415,00, rep. n° 912 del 03.03.2005 - Euro 179,00 e rep. n° 758 del 02.09.1999 - Euro 129,11;
- la copia originale del disciplinare, redatto sulla base dello schema allegato alla presente determinazione, sarà repertoriato e conservato agli atti del Settore Tecnico Regionale Biella - Vercelli;
- le norme che regolamentano i rapporti fra l'Amministrazione Regionale e i concessionari sono contenute nell'atto di concessione allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017;
- si è attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;
- il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022, approvato con D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020;
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi:

- di poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione, al canone annuo di Euro 1.414,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto concessorio.

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Legge Regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022";
- DGR n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 - Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172;
- D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020, misura 6.2.1 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2020/2022";

## **DETERMINA**

1)di rilasciare la concessione di un fabbricato denominato Leverata II, con annessi terreni, facente parte della Foresta Regionale La Benedicta, in comune di Bosio (AL), distinto a catasto come segue:

foglio 40, particella 114, sub 2;

foglio 40 particella 114, sub 6 (parte, per una superficie di circa 106,5 m2);

foglio 40 particelle 8 – 9 – 10 – 17;

foglio 37 particelle 30 (parte, per una superficie di circa 00.90.94 ha) – 31 (parte per una superficie di circa 00.56.70 ha) - 32;

foglio 41 particella 36;

per uso residenziale e agricolo, per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione, ai Sigg. Merlo Luigi e Navone Nella Piera;

2)di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione, al canone annuo di Euro 1.414,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto concessorio;

3)di stabilire in Euro 471,00, l'indennizzo una tantum per il periodo di occupazione del bene regionale in assenza di concessione;

4)di prendere atto che la cauzione prevista dall'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, stimata in Euro 707,00, è già stata versata dai concessionari in relazione ai contratti rep. n° 1107 del 10.09.2013 - Euro 415,00, rep. n° 912 del 03.03.2005 – Euro 179,00 e rep. n° 758 del 02.09.1999 – Euro 129,11;

6)di accertare l'importo di Euro 1.414,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, già versato in data 27.04.2020, come canone annuo riferito al primo

anno di concessione (unica soluzione anticipata) - Soggetti debitori: Merlo Luigi e Navone Nella Piera (codice beneficiario 283570);

7) di accertare l'importo di Euro 471,00, sul capitolo 30200 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, già versato in data 27.04.2020, come indennizzo una tantum per il periodo di occupazione del bene regionale in assenza di concessione (unica soluzione anticipata) - Soggetti debitori: Merlo Luigi e Navone Nella Piera (codice beneficiario 283570);

Le transazioni elementari dei movimenti contabili sopra descritti, sono rappresentate nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti all'organo giurisdizionale competente nei modi e tempi previsti dalla legge.

Il Funzionario Estensore  
(Tiziano Cordiale)

Visto di controllo ai sensi del  
PTPC 2020/2022 – Misura 6.2.1  
Il Direttore  
Salvatore Martino Femia

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato

ATTO DI CONCESSIONE DI UN FABBRICATO DENOMINATO LEVERATA II  
CON ANNESSI TERRENI, FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE  
"LA BENEDICTA", IN COMUNE DI BOSIO (AL), AI SIGG. MERLO LUIGI E  
NAVONE NELLA PIERA PER USO RESIDENZIALE E AGRICOLO.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal  
Responsabile del Settore Tecnico Biella - Vercelli, Ing. Giorgetta Liardo nata a  
[redacted] il [redacted] codice fiscale [redacted] domiciliata ai  
fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n°  
24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28  
luglio 2008, n° 23,

## C O N C E D E

ai Sigg. Merlo Luigi nato a [redacted] il [redacted], codice fiscale [redacted]  
[redacted] residente a [redacted] frazione [redacted],  
[redacted], domiciliato a [redacted] via [redacted]  
e Navone Nella Piera Antonietta, nata a [redacted] il [redacted], codice  
fiscale [redacted], residente a [redacted] via [redacted],

l'uso di un fabbricato facente parte della Foresta Regionale "La Benedicta",  
denominato Leverata II con adiacente deposito (50% circa della superficie  
totale) ed annessi terreni, in comune di Bosio (AL), distinti a catasto come  
segue:

- foglio 40, particella 114, sub 2;
- foglio 40 particella 114, sub 6 (parte, per una superficie di circa 106,5  
m<sup>2</sup>);
- foglio 40 particelle 8 – 9 – 10 – 17;
- foglio 37 particelle 30 (parte, per una superficie di circa 00.90.94 ha) –

31 (parte per una superficie di circa 00.56.70 ha) - 32;

- foglio 41 particella 36;

come da planimetria in allegato, per una superficie complessiva, riferita ai terreni, di circa 03.32.94 ha, per uso residenziale e agricolo.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula del presente atto ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. I concessionari qualora intendano ottenere il rinnovo della concessione dovranno presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che, qualora i concessionari restino nel possesso del bene oltre la scadenza, saranno tenuti a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 1.414,00, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, mentre per il periodo di occupazione del bene in assenza di concessione, dal 01.01.2020 alla data di decorrenza di cui sopra, viene stimato un indennizzo pari a Euro 471,000, entrambi da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni

ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Il concedente prende atto che la cauzione prevista dall'art. 7 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R, stimata in Euro 707,00, è già stata versata dai concessionari in relazione ai contratti rep. n° 1107 del 10.09.2013 - Euro 415,00, rep. n° 912 del 03.03.2005 – Euro 179,00 e rep. n° 758 del 02.09.1999 – Euro 129,11.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte dei concessionari, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, le parti saranno tenute al pagamento del canone relativo all'annualità in corso.

Art. 4 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che i concessionari abbiano diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 5 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei concessionari. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 6 - E' vietato ai concessionari cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza l'autorizzazione scritta

dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 7- I concessionari si dichiarano responsabili e garanti per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 8 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al terreno dato in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 9 - I concessionari dovranno impegnarsi al recupero e alla coltivazione dei terreni a pascolo o a seminativo. Il recupero dei prati pascolo dovrà avvenire secondo tecniche in equilibrio con l'ambiente, non sono consentiti l'aratura andante e lo scasso. Nel caso di aree naturalmente invase da vegetazione forestale, il recupero sarà consentito se la copertura determinata dalla stessa vegetazione è inferiore al 50% della superficie dell'area, viene fatto divieto di utilizzo di concimi minerali.

Art. 10 - Al termine della concessione, i concessionari dovranno restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova, riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese dei concessionari. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte dei concessionari o di revoca della concessione.

Art. 11 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora i concessionari non dovessero attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative

comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 12 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico dei concessionari.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

I CONCESSIONARI

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 2-3-4-5-6-7-9-10-11-12.

IL CONCEDENTE

I CONCESSIONARI